

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile (427)	259
PRESIDENTE	259, 260, 261, 262
LECCISO	260, 261
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	260, 261
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	260, 261, 262
GALAMANDREI	261, 262
MAXIA	261

La seduta comincia alle ore 9.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile. (427).

PRESIDENTE. Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile.

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta la Commissione ha approvato gli articoli fino al 44 incluso.

Riprendiamo, l'esame, dall'articolo 45, che porrò in votazione nelle sue varie parti.

ART. 45.

(Disciplina dei sequestri).

Il testo degli articoli 672, 673, 677, 678, 680, 681 e 683 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 672 (*Sequestro anteriore alla causa*).

— L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

« Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

« Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre università di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

Pongo in votazione questa prima parte.

(È approvata).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1949

« ART. 673 (*Sequestro in corso di causa*). — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

« Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

« Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

« Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

« Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente ».

Pongo in votazione questa seconda parte.

(È approvata).

« ART. 677 (*Esecuzione del sequestro giudiziario*). — Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608 primo comma.

« Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

« Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 ».

LECCISO. Sul nuovo testo proposto dell'articolo 677, desidero osservare che il sequestro in forza degli articoli 672 e 673 già approvati, può esser disposto anche con decreto e può esser nominato custode anche una persona diversa dal detentore. In questo caso la pratica ha dimostrato essere eccessivo mutare la disposizione dell'articolo 608 del codice di procedura civile. Quando il custode è persona diversa, a me sembra opportuno lasciare ferma la disposizione dell'articolo 608. Presento pertanto il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente altro:

« L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Lecciso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche da parte del Governo non vi è nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 677, con l'emendamento Lecciso.

(È approvato).

« ART. 678 (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*). — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

« Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

« Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

(È approvato).

« ART. 680 (*Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa*). — Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678, e 679.

« Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

« Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1949

« Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito provvede all'eventuale revoca del sequestro ».

(È approvato).

« ART. 681 (*Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa*). — Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

« Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

« Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

« ART. 683 (*Inefficacia del sequestro*). — Il sequestro perde la sua efficacia, anche nei confronti del custode, se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza esecutiva, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

« Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

« In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione ».

LECCISO. Io propongo che si ritorni al testo attuale, perchè la innovazione apportata con la parola « esecutiva », in luogo di « sentenza passata in giudicato », presenta dei pericoli.

Mi sembra grave pericolo dire « se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza esecutiva ». In questo caso, ove la Corte d'appello riformi la sentenza, che cosa succede? La

parte diligente che cosa deve fare? Deve chiedere un nuovo sequestro dopo la sentenza esecutiva?

A me pare che l'applicazione dell'articolo 683, così come è disciplinato dal codice, non ha mai prodotto inconvenienti. Quindi propongo di abolire questa modificazione e di ritornare al testo attuale del codice.

CALAMANDREI. Non mi pare perfettamente esatto che l'articolo quale era finora (cioè, in cui era scritto « passata in giudicato » anziché « esecutiva ») non abbia dato luogo ad inconvenienti. Invece ha dato luogo ad una polemica fra gli uomini di dottrina e gli annotatori di sentenze, perchè, col sistema vigente, non si riesce a liberarsi dal sequestro, finchè non v'è una sentenza passata in giudicato; la sentenza di convalida, infatti, non ha l'efficacia di revocare il sequestro finchè non è passata in giudicato. Cosicché, nella pratica, per prendere alla gola l'avversario, se riusciamo ad ottenere un sequestro giudiziario, noi avvocati siamo a posto. Ora, in questa polemica (alla quale non ho preso parte, ma alla quale hanno partecipato il prof. Carnelutti ed altri) è stato sostenuto che, nonostante il testo dell'articolo 683, che parla di sentenza passata in giudicato, quando la sentenza di primo grado, che revoca il sequestro, è munita di clausola di provvisoria esecuzione, deve prevalere sull'articolo 683; mentre io credo che non debba prevalere, perchè la sentenza munita della clausola del 683 non è passata in giudicato.

E allora, per evitare questo inconveniente, sono state introdotte queste due dizioni: « anche nei confronti del custode », ed « esecutiva », anziché « passata in giudicato ».

MAXIA. Io sono dello stesso parere del collega Lecciso.

Stà di fatto che andiamo incontro al pericolo che, una volta ottenuto il sequestro ed emanata la sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione, se la sentenza dovesse essere riformata in grado di appello, si determina una situazione imbarazzante.

ROCCHETTI, *Relatore*. Ritengo che sia meglio tornare al testo dell'articolo 683 del codice, perchè la questione è molto grave e implica il rischio che attraverso questa disposizione le cautele assicurate nel momento del processo diventino evanescenti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Effettivamente nella « novella » originaria questo articolo del codice non era stato modificato. V'è stata una richiesta delle curie perchè esso fosse modificato nel senso indicato. Tuttavia se questa modifica dovesse

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1949

generare perplessità, non mi oppongo che sia soppressa.

CALAMANDREI. Dichiaro che mi asterrò da questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del nuovo testo dell'articolo 683, avanzata dall'onorevole Lecciso.

(È approvata).

ART. 46.

(Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio).

Il testo dell'articolo 739 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 739 (Reclami delle parti). — Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

« Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo ».

Dopo l'articolo 742 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

(È approvato).

ART. 47.

(Delega al Governo —

Entrata in vigore della presente legge).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel trentesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

CALAMANDREI. Io devo fare presente che nel luglio scorso il Presidente della Cassa-

zione mi segnalò l'opportunità di modificare questo articolo nel senso di ridurre a quattro mesi il termine della pubblicazione della presente legge e di portare a 60 giorni il termine per l'entrata in vigore della stessa legge di ratifica.

Faccio proposta formale in tal senso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47 con le modifiche proposte dall'onorevole Calamandrei.

(È approvato).

È esaurito così l'esame di questo disegno di legge che sarà ora inviato alla Camera per l'approvazione dei suoi singoli articoli e per l'approvazione finale con dichiarazioni di voto, a norma dell'articolo 72 della Costituzione.

Devo tuttavia informare la Commissione che l'onorevole Lecciso ha presentato il seguente emendamento:

« Al testo dell'articolo 42 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Il capo della sentenza che decide sulle spese può essere impugnato nei modi ordinari quando sia accettata la pronuncia sulla competenza ».

Poiché l'emendamento concerne un articolo che non era stato considerato dal decreto originario di modifica al codice di procedura civile e la nostra Commissione deve deliberare, in ordine a questo disegno di legge, esclusivamente nell'ambito della delega della Camera, non porrò in votazione questo emendamento.

Parimenti ritengo esuli dalla competenza della nostra Commissione in questa sede una eventuale votazione del seguente ordine del giorno, presentato dall'onorevole Maxia:

« La Commissione della giustizia, considerato che il vigente codice di procedura, per l'esperienza effettuata, non risponde alle superiori esigenze di una giustizia snella e sollecita, fa voti perché venga senz'altro costituita una Commissione per lo studio di un nuovo progetto di codice di procedura civile ».

La delega legislativa, infatti, conferita alla nostra Commissione è ristretta esclusivamente alla formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge testé esaminato ed esclude pertanto ogni decisione o voto in merito a questioni diverse, ad esso connesse.

La seduta termina alle 10.